



COMMISSIONE EUROPEA
SECRETARIATO GENERALE


Bruxelles, 27.10.2016
SG-Greffe(2016) D/ 16014

RAPPRESENTANZA
PERMANENTE DELL' ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Rue du Marteau, 9-15
1000 BRUXELLES
BELGIQUE


NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 297 DEL TFUE

Oggetto: DECISIONE DELLA COMMISSIONE (26.10.2016)

Il Segretariato Generale Vi prega di trasmettere al Ministro degli Affari Esteri e delle Cooperazione Internazionale la decisione allegata.



Per il Segretario generale



Robert ANDRECS

All. : C(2016) 7021 final

IT





COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 26.10.2016
C(2016) 7021 final

Oggetto: Aiuto di Stato/Italia (Campania)
SA.44665 (2016/N)
PSR Campania 2014/2020 – Misura 16 – TI 16.1.1 e 16.8.1 –
Cooperazione nel settore forestale

Signor Ministro,

La Commissione europea (in appresso «la Commissione») desidera informare l'Italia che, dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità nazionali sul regime di aiuti di Stato sopra citato, ha deciso di non sollevare obiezioni in merito agli aiuti del regime coperti dalla presente decisione¹, in quanto essi sono compatibili con il mercato interno conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso il «TFUE»).

La Commissione ha basato la sua decisione sulle seguenti considerazioni:

1. PROCEDURA

- (1) Con lettera del 25 febbraio 2016, protocollata dalla Commissione lo stesso giorno, l'Italia ha notificato, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, il sopra citato regime di aiuti. La Commissione ha trasmesso alle autorità italiane alcune domande di informazioni complementari il 12 aprile 2016 e il

¹ La misura del programma di sviluppo rurale è applicabile alle imprese di ogni dimensione. Le autorità italiane hanno tuttavia precisato che gli aiuti alle grandi imprese saranno coperti da un regime *de minimis* conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1), e che anche gli aiuti non concessi nel più rigoroso rispetto della presente decisione, fino a quando sarà apportata la prossima modifica necessaria del programma, verranno inseriti in questo stesso regime. Tali aiuti quindi non sono coperti dalla presente decisione.

S.E On. Paolo Gentiloni
Ministro degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina 1
IT – 00194 Roma

5 luglio 2016. Queste ultime hanno risposto l' 11 maggio 2016, il 29 luglio 2016 e il 9 settembre 2016.

2. DESCRIZIONE

2.1. Titolo

- (2) PSR² Campania 2014/2020 – Misura 16 – TI³ 16.1.1 e 16.8.1 – Cooperazione nel settore forestale.

2.2. Obiettivo

- (3) Gli aiuti concessi nell'ambito del regime notificato, cofinanziati dal FEASR nell'ambito del Programma di sviluppo rurale della Campania 2014-2020 (il "PSR"), intendono istituire un quadro di riferimento per l'organizzazione della cooperazione nel settore forestale. Si tratta non soltanto di costituire gruppi operativi che opereranno nell'ambito della cooperazione bensì anche di ideare dei piani di gestione per le foreste e di concretizzare diversi progetti quali progetti pilota e progetti d'investimento, azioni a favore dell'ambiente, la diffusione di informazioni e l'incoraggiamento della diversificazione delle attività. Nel caso di specie, la cooperazione fa intervenire almeno due partecipanti del settore forestale o dei settori forestale e agricolo.

2.3. Base giuridica

- (4) La base giuridica è costituita dalla Delibera n. 565 della Giunta regionale del 24 novembre 2015, che prende atto dell'approvazione del programma di sviluppo rurale della Campania, nonché dal progetto di decreto che stabilisce i criteri d'applicazione dei tipi di operazione 16.1.1 e 16.8.1 alla luce delle norme relative agli aiuti di Stato.

2.4. Durata

- (5) A partire dalla data della decisione della Commissione fino al 31 dicembre 2020, salvo deroga speciale prevista dal diritto dell'Unione. Gli aiuti alla cooperazione nell'ambito del regime saranno limitati ad un periodo di sette anni.

2.5. Bilancio

- (6) Il bilancio totale del regime ammonta a 9 500 000 EUR.

2.6. Beneficiari

- (7) I beneficiari degli aiuti del regime coperti dalla presente decisione, il cui numero è valutato fra 101 e 500 e che rientreranno nella definizione delle piccole e medie imprese⁴, saranno:

² Piano di sviluppo rurale.

³ Tipo di operazione.

⁴ La misura del PSR può includere ogni tipo di impresa. Tuttavia, le autorità italiane hanno precisato che qualsiasi aiuto relativo alle grandi imprese sarebbe stato inserito in un regime *de minimis* conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013. Queste imprese, pertanto, non sono incluse nella presente decisione.

- a) nel caso della sottomisura 16.1.1, delle squadre di progetto/gruppi operativi costituiti in virtù dell'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013⁵, formate da agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori del settore forestale, a profitto del settore forestale;
- b) nel caso dell'azione a) sottomisura 16.8.1⁶: dei gruppi di proprietari e/o gestionali forestali pubblici le cui superfici forestali/beni silvo-pastorali costituiscono l'oggetto di una pianificazione (rientrano nella categoria dei gestionali i protagonisti pubblici i quali, in base a un titolo legittimo previsto dalla normativa nazionale, gestiscono superfici forestali appartenenti ad amministrazioni e/o organismi pubblici), nonché dei gruppi di persone fisiche o giuridiche private proprietarie e/o detentrici di superfici forestali/beni silvo-pastorali oggetto di una pianificazione (rientrano nella categoria dei gestionali i protagonisti privati che, sulla base di un titolo legittimo previsto dalla normativa nazionale, gestiscono superfici boschive appartenenti ad altri privati).

2.7. Descrizione del regime di aiuti

2.7.1. La sottomisura 16.1.1 del PSR

- (8) La sottomisura 16.1.1 della misura 16 del PSR comporta due azioni: l'aiuto alla costituzione e all'avvio di gruppi operativi (azione 1) e l'aiuto ai progetti operativi d'innovazione (azione 2).
- (9) Nell'ambito dell'azione 1, l'aiuto include la realizzazione di studi, indagini e attività impiegate sulla realizzazione di progetti, nonché le spese connesse alla costituzione formale dell'equipe responsabile dei progetti. Questo aiuto è acquisito anche se il progetto non viene messo in atto nell'ambito dell'azione 2.
- (10) Nell'ambito dell'azione 2, l'aiuto include:
- a) la realizzazione di progetti pilota;
 - b) la messa a punto di nuovi prodotti, pratiche, procedimenti e tecnologie nel settore forestale;
 - c) la collaborazione fra piccoli operatori per l'organizzazione dei processi di lavoro comuni e la condivisione di impianti e risorse
 - d) dei progetti a carattere innovativo nei seguenti settori:
 - azioni congiunte intraprese allo scopo di mitigare il cambiamento climatico o di adattarsi ad esso;
 - approcci comuni relativamente ai progetti ambientali e alle pratiche ambientali in vigore, ivi compresa una gestione efficace dell'acqua, l'utilizzo di energie rinnovabili e la tutela dei paesaggi;
 - cooperazione orizzontale e verticale fra gli operatori della filiera di approvvigionamento nell'ambito della produzione sostenibile di biomasse utilizzate per la produzione di energia e nei processi industriali;
 - e) l'ideazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti;

⁵ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

⁶ La sottomisura 16.8.1. del PSR comporta anche un'azione B (redazione del documento regionale di politica forestale). Quest'azione è stata soppressa dalla notifica e verrà rinotificata quando il PSR sarà stato modificato.

f) l'attuazione, in particolare da parte di gruppi d'azione composti da rappresentanti degli interessi sia pubblici che privati diversi da quelli definiti all'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, di strategie di sviluppo locale, diverse da quelle definite all'articolo 2, paragrafo 19, del regolamento (UE) n. 1303/2013, rispondenti a una o più priorità dell'Unione per lo sviluppo rurale.

(11) Questi progetti saranno scissi in due categorie:

— dei progetti "sistemici", definiti dagli Orientamenti strategici regionali per la promozione dell'innovazione, in linea con il Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nella filiera forestale, stabilito dal ministero dell'agricoltura; la loro durata non potrà oltrepassare 60 mesi e il loro costo globale i 1 000 000 EUR,
— dei progetti relativi a problemi specifici individuati dagli operatori del settore forestale, che possano essere trattati in un arco di tempo breve; la loro durata non potrà essere superiore a 36 mesi e il loro costo globale i 500 000 EUR.

(12) Gli aiuti saranno versati sotto forma di sovvenzioni. Se un progetto prevede investimenti chiamati a durare dopo la sua conclusione, questi ultimi saranno ammissibili entro i limiti del loro utilizzo/ammortizzamento per tutta la durata del progetto. I criteri ambientali applicabili alla realizzazione dei progetti sono quelli definiti nel PSR.

(13) Le spese ammissibili sono le seguenti:

a) pour l'azione 1 : come indicato al considerando 9, le spese di costituzione e di coordinamento dell'equipe di progetto (gruppo operativo), l'elaborazione di una proposta di innovazione (studi, analisi, indagini sul posto – queste spese rimarranno ammissibili anche se gli studi, le analisi e le indagini non sfociano nella concretizzazione del progetto nell'ambito dell'azione 2)

b) per l'azione 2: le spese di funzionamento e di coordinamento che non sarebbero state incluse nell'ambito dell'azione 1 e le missioni connesse alla cooperazione interterritoriale e/o transnazionale, la realizzazione delle attività di cui al precedente punto 10 (le spese di funzionamento sono prese in considerazione fino ad un massimo del 5% del costo complessivo del progetto con un massimale di 50 000 EUR per l'insieme dell'azione; attrezzature e materiali scientifici e tecnici, acquisto e/o registrazione di brevetti, software e licenze) e la diffusione dei risultati ottenuti,

- i costi degli studi relativi alla zona interessata, degli studi di fattibilità e dell'elaborazione di un piano d'impresa o di una strategia locale di sviluppo diversa da quella di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013,

- il costo dell'animazione della zona interessata onde rendere possibile un progetto territoriale collettivo oppure un progetto che deve essere realizzato da un gruppo operativo del PEI per la produttività e lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura, come prevede l'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013,

— le spese di funzionamento della cooperazione, quali lo stipendio di un coordinatore

— le attività di promozione.

Nessun aiuto agli investimenti sarà concesso per la cooperazione fra operatori della filiera d'approvvigionamento nell'ambito della produzione sostenibile delle biomasse utilizzate per la produzione di energia e nei processi industriali. Soltanto le spese elencate negli ultimi quattro trattini che precedono saranno ammissibili per questo tipo di cooperazione.

- (14) Nell'ambito della realizzazione di investimenti, i costi ammissibili saranno i seguenti:
- a) la costruzione e l'acquisizione di beni immobili, le terre acquistate pur essendo ammissibili solo per un importo che non supera il 10% del totale dei costi ammissibili dell'operazione di cui trattasi;
 - b) l'acquisto di materiali e attrezzature nuovi al massimo fino al valore di mercato del bene;
 - c) le spese generali connesse alle spese di cui alle lettere a) e b), ovvero, segnatamente, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari relativi a consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità (gli studi di fattibilità resteranno spese ammissibili anche quando, a causa dei loro risultati, non è sostenuta alcuna spesa a titolo delle lettere a) e b) di cui sopra;
 - d) le spese d'investimento nelle immobilizzazioni immateriali seguenti: l'acquisto o lo sviluppo di programmi informatici e l'acquisizione di brevetti e licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.
- (15) I costi connessi al contratto di leasing quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, nonché il capitale circolante, non sono considerati ammissibili.
- (16) I tassi e i massimali d'aiuto applicati saranno i seguenti:
- per l'azione 1: il 100% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di 50 000 EUR per squadra destinata a diventare un gruppo operativo,
 - per l'azione 2: il 50% delle spese ammissibili, con un massimale di 1 000 000 EUR per progetto di cui al punto 11, primo trattino, e di 500 000 EUR per progetto di cui al punto 11, secondo trattino,
 - per gli aiuti agli investimenti (aiuti connessi alle spese dirette di progetti legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di una strategia locale di sviluppo diversa da quella di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1303/2013 oppure alle spese dirette di altre azioni imperniate sull'innovazione, ivi compresi gli studi e le spese dirette legate a progetti relativi all'attuazione di piani di gestione forestale o documenti equivalenti, previsti dalla misura del PSR: 50% delle spese ammissibili.

2.7.2. La sottomisura 16.8.1 del PSR

- (17) La sottomisura 16.8.1 della misura 16 del PSR della Campania prevede il sostegno alla redazione di piani di gestione forestale o di supporti equivalenti. Nel quadro del presente regime, si tratta di programmi di pianificazione forestale (per i beneficiari pubblici e di piani di coltivazione (per i beneficiari privati)⁷.
- (18) La superficie globale coperta da piani di assesto forestale e piani di coltivazione deve essere di almeno 100 ettari.

⁷ Cfr. nota n. 6.

(19) I costi ammissibili sono le spese amministrative e legali connesse alla costituzione del gruppo beneficiario, le spese di redazione dei programmi e gli studi necessari all'approvazione finale dei medesimi.

(20) Il tasso d'aiuto sarà del 100%.

2.7.3. Disposizioni comuni alle due misure

(21) Quale che sia la sottomisura, nessun aiuto potrà essere concesso per lavori avviati prima della presentazione di una domanda scritta contenente almeno le seguenti informazioni: nome e dimensioni dell'impresa, descrizione del progetto o dell'attività, con indicazione delle date di inizio e di fine, di localizzazione del progetto o dell'attività, elenco dei costi ammissibili, tipo di aiuto e importo del finanziamento pubblico necessario.

(22) Gli aiuti saranno concessi nel rispetto degli articoli 101 e 102 del TFUE e dovranno essere conformi alle disposizioni in materia di organizzazione comune dei mercati che potrebbe essere influenzata da un progetto.

(23) La concessione degli aiuti non sarà subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede in Italia o di essere ivi stabilito a titolo principale. La concessione non sarà subordinata nemmeno all'obbligo per il beneficiario di utilizzare merci prodotte sul territorio nazionale oppure servizi nazionali e non sarà accompagnata da restrizioni quanto alla possibilità accordata ai beneficiari di sfruttare i risultati della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione in altri Stati membri.

(24) I costi ammissibili saranno calcolati al momento della concessione dell'aiuto, dimostrati da documenti giustificativi chiari, specifici e contemporanei dei fatti. Ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre adoperate vanno calcolate a monte delle imposte o altri prelievi. L'IVA sarà considerata spesa ammissibile se non è recuperabile.

(25) Gli aiuti potranno essere cumulati con altri aiuti di Stato relativi a costi ammissibili identificabili diversi. Essi potranno essere inoltre cumulati con altri aiuti di Stato relativi agli stessi costi ammissibili e che provocano un accavallamento parziale o totale, purché il cumulo non comporti un superamento dell'intensità massima o dell'importo massimo dell'aiuto applicabile a titolo del regime. Infine, essi potranno essere cumulati con aiuti *de minimis* relativi agli stessi costi ammissibili, purché il cumulo non comporti un superamento dell'intensità massima dell'aiuto o dell'importo massimo dell'aiuto applicabile a titolo del regime.

(26) In seguito all'adozione della decisione di concessione dell'aiuto, le informazioni di cui al punto 128 saranno pubblicate su un sito internet esaustivo⁸. Essi saranno accessibili al pubblico senza restrizioni e verranno conservati per almeno dieci anni.

(27) Saranno escluse dal beneficio degli aiuti relativi sia alla sottomisura 16.1.1 che alla sottomisura 16.8.1:

— le imprese oggetto di un ordine di recupero in seguito ad una decisione

⁸ L'indirizzo di questo sito è il seguente: www.agricoltura.regione.campania.it/aiuti/M16-161-168.html.

della Commissione che dichiara gli aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno,

— le imprese in difficoltà definite negli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà⁹.

3. VALUTAZIONE

3.1. Esistenza di aiuti — Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

- (28) In virtù dell'articolo 107, paragrafo 1 del trattato, "[salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".
- (29) La qualifica di aiuto di Stato di una misura ai sensi di tale disposizione richiede quindi il rispetto delle seguenti condizioni cumulative: (i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse di Stato; (ii) essa deve arrecare un vantaggio al suo beneficiario; (iii) tale vantaggio deve essere selettivo, e (iv) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e tale da incidere sugli scambi fra Stati membri.
- (30) Gli aiuti inclusi nella presente decisione arrecano un vantaggio ai loro beneficiari poiché dispongono di un sostegno pubblico che i loro concorrenti non necessariamente possiedono e che li mette in posizione di vantaggio per lo smercio dei loro prodotti sul mercato. Questo vantaggio è concesso mediante risorse di Stato (sovvenzioni — cfr. considerando 12) e favorisce talune imprese (le imprese che partecipano alle azioni di cooperazione nel settore forestale). Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto che la competitività di un'impresa sia rafforzata rispetto ad imprese concorrenti mediante la concessione di un vantaggio economico che essa non avrebbe altrimenti ottenuto nel normale esercizio della sua attività indica che vi è il rischio di distorsione di concorrenza¹⁰.
- (31) In applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia, gli aiuti di Stato sembrano incidere sugli scambi tra Stati membri allorché l'impresa è attiva su un mercato che è soggetto al commercio intra-UE¹¹. Le statistiche mostrano che 425,351 milioni di m³ di legname tondo sono stati prodotti in seno all'Unione nel 2014. Nel corso di questo stesso anno, l'Italia ha importato 3,179 milioni di m³ verso altri Stati membri dell'Unione ed esportato 179 000 m³ verso questi ultimi¹². Il settore interessato è aperto alla concorrenza a livello dell'UE ed è quindi

⁹ GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1. La definizione figurante in tali Orientamenti corrisponde a quella del punto 35(15) degli Orientamenti dell'Unione europea sugli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

¹⁰ Sentenza della Corte del 17 settembre 1980, causa 730/79, *Philip Morris Holland BV contro Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:1980:209.

¹¹ Cfr. in particolare la sentenza della Corte del 13 luglio 1988 nella causa C-102/87, *Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:1988:391.

¹² Banca dati EUROSTAT, Produzione e commercio di legname tondo.

sensibile a qualsiasi misura adottata a favore della produzione in uno o più Stati membri. Pertanto, il regime in questione è di natura tale da comportare una distorsione di concorrenza ed incidere sugli scambi tra Stati membri.

- (32) In considerazione di quanto precede, le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono soddisfatte. Si può quindi concludere che gli aiuti presi in considerazione dalla presente decisione costituiscono aiuti di Stato ai sensi del suddetto articolo. Essi possono essere considerati compatibili con il mercato interno soltanto se possono beneficiare di una delle deroghe previste dal TFUE.

3.2. Legalità degli aiuti — Applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE

- (33) Il regime di aiuti è stato notificato alla Commissione il 15 maggio 2015. Non è stato ancora messo in atto. Pertanto, l'Italia ha rispettato il proprio obbligo in virtù dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

3.3. Compatibilità dell'aiuto

3.3.1. Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE

- (34) Secondo l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), un aiuto che si rivela tale da facilitare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, se non altera le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, è considerato compatibile con il mercato interno.
- (35) Perché tale deroga sia applicabile, l'aiuto deve essere conforme alle norme pertinenti dell'Unione in materia di aiuti di Stato, in altre parole, nel caso di specie, alle disposizioni pertinenti degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020¹³ (di seguito "gli Orientamenti").

3.3.2. Applicazione degli Orientamenti

- (36) Gli aiuti previsti nell'ambito del regime in oggetto rientrano, per loro stessa natura, nella sezione 2.6 del capitolo 3 della parte II degli orientamenti. In virtù del punto 572 degli orientamenti, la Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni e le disposizioni dei punti 573 - 577.

3.3.2.1. Punti 573 - 577 degli Orientamenti

- (37) In virtù del punto 573 degli Orientamenti, gli aiuti alla cooperazione tra almeno due soggetti nel settore forestale o nei settori agricolo e forestale devono essere concessi in conformità alle condizioni di cui alla parte II, sezione 1.1.11.(in altre parole, ai punti 313 - 324).
- (38) Conformemente al punto 315 degli Orientamenti, gli aiuti riguardano, fra l'altro, la costituzione di gruppi operativi a profitto del settore forestale e fa intervenire

¹³ GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1. Modificati dalla comunicazione pubblicata nella GU C 390 del 24.11.2015, pag. 4 e dalla rettifica pubblicata nella GU C 265 del 21.7.2016, pag. 5.

almeno due partecipanti del settore forestale o dei settori forestale e agricolo (cfr. considerando 3 e 7).

- (39) Il punto 316 degli Orientamenti enumera le attività per le quali possono essere concessi degli aiuti. Come indica il considerando 10, gli aiuti del regime coprono le attività di cui al punto 316, lettere a), b), c), f), g), h) e i).
- (40) Il punto 317 degli Orientamenti non è pertinente nel caso in specie.
- (41) Il punto 318 degli Orientamenti non è pertinente nel caso in specie; il PSR non prevede infatti la realizzazione di attività da parte dei singoli operatori.
- (42) Il punto 319 non è pertinente nel caso in specie; nessun aiuto infatti è previsto per gli aiuti all'instaurazione e allo sviluppo di filiere corte, come prevede il punto 316, lettere d) ed e).
- (43) In virtù del punto 320 degli Orientamenti, gli aiuti devono essere conformi alle pertinenti disposizioni della normativa in materia di concorrenza, in particolare agli articoli 101 e 102 del trattato. Questa condizione è rispettata alla luce del considerando 22.
- (44) Il punto 321 degli Orientamenti enumera le categorie di costi ammissibili nell'ambito della cooperazione. I costi ammissibili del regime rientrano in tali categorie (cfr. considerando 13).
- (45) In virtù del punto 321, lettera d), degli Orientamenti, i costi diretti di progetti specifici legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di altre azioni finalizzate all'azione, compresi gli esami; i costi diretti devono essere limitati ai costi ammissibili degli aiuti agli investimenti, come specificato nella parte II, sezione 1.1.1.1. Questa condizione è soddisfatta alla luce del considerando 14.
- (46) In virtù del punto 322 degli Orientamenti, l'aiuto deve essere erogato per una durata non superiore a sette anni, tranne per le azioni ambientali collettive in casi debitamente giustificati. Questa condizione è soddisfatta alla luce del considerando 5.
- (47) In virtù del punto 323 degli Orientamenti, il tasso d'aiuto può raggiungere il 100% dei costi ammissibili per gli aiuti diversi dagli aiuti agli investimenti. Questa condizione è soddisfatta, alla luce del considerando 16.
- (48) Il punto 324 degli Orientamenti non è pertinente nel caso in specie; il tasso d'aiuto per gli investimenti nell'ambito della cooperazione nel settore forestale è infatti preso in considerazione dai punti 576 e 577 degli Orientamenti. (Per quanto riguarda il tasso d'aiuto agli investimenti, la Campania fa parte delle regioni di cui al punto 152, lettera d), degli Orientamenti e può quindi concedere un aiuto del 50% dei costi ammissibili).
- (49) Alla luce dei considerando 37 - 48 che precedono, le pertinenti disposizioni della sezione 1.1.11 degli Orientamenti e, di conseguenza, quelle del punto 573, sono rispettate.

- (50) In virtù del punto 575 degli Orientamenti, fatti salvi i costi di cui alla parte II, sezione 1.1.11., gli aiuti per la cooperazione nel settore forestale possono anche riferirsi alla stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti. Tale è il caso di specie (cfr. considerando 17). La Commissione constata inoltre, alla luce del considerando 20, che il tasso di aiuto proposto (100%) è conforme a quello previsto per gli aiuti diversi dagli aiuti agli investimenti nella sezione 1.1.11, punto 323, degli Orientamenti.
- (51) In virtù del punto 576 degli Orientamenti, i costi diretti di cui al punto 321, lettera d), devono essere limitati ai costi ammissibili e alle intensità massime di aiuto per gli aiuti agli investimenti nel settore forestale secondo quanto specificato alla parte II, sezione 2.1. Poiché i costi ammissibili definiti nella sezione 2.1 (punto 502) corrispondono a quelli definiti alla sezione 1.1.1.1 a cui rimanda il punto 321, lettera d), e poiché è stato dimostrato al considerando 45 che i costi diretti nell'ambito del regime notificato corrispondono a quelli della sezione 1.1.1.1, la Commissione conclude che i costi diretti corrispondono a quelli della sezione 2.1 (punto 502) degli Orientamenti. Per quanto riguarda il tasso d'aiuto applicabile ai costi diretti di cui al punto 321, lettera d), la Commissione constata che il tasso del 50% corrisponde a quello previsto nella sezione 2.1 (e in particolare nella sottosezione 2.1.6 — cfr. punto 545 degli Orientamenti) per gli aiuti agli investimenti nelle regioni svantaggiate o il cui PIL per abitante durante il periodo che va dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 era inferiore al 75% della media dell'UE-25 nel corso del periodo di riferimento, ma il cui PIL per abitante è superiore al 75% del PIL medio dell'UE-27 (categoria a cui appartiene la Campania). Le disposizioni del punto 576 degli Orientamenti sono quindi rispettate.
- (52) In virtù del punto 577 degli Orientamenti, gli aiuti per la cooperazione nel settore forestale possono vertere anche sulla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, fra gli operatori della filiera di approvvigionamento nell'ambito della produzione sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di energia e nei processi industriali conformemente alla parte II, sezione 3.10.
- (53) In questa sezione 3.10, il punto 699 indica che la Commissione considererà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti alla cooperazione nelle zone rurali se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni, le disposizioni comuni applicabili alla parte II, capitolo 3, e le condizioni dei punti 700 - 712.
- (54) Per quanto riguarda le disposizioni comuni d'applicazione alla parte II, capitolo 3, poiché nel caso in specie nessun aiuto agli investimenti è previsto nell'ambito della cooperazione orizzontale e verticale fra gli operatori della filiera di approvvigionamento nell'ambito della produzione sostenibile delle biomasse utilizzate per la produzione di energie e nei processi industriali, le uniche disposizioni pertinenti sono quelle del punto 631 degli Orientamenti.
- (55) In virtù del punto 631 degli Orientamenti, gli aiuti devono essere concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale e in conformità con quest'ultimo, o come aiuti cofinanziati dal FEASR o a titolo di finanziamenti nazionali integrativi a favore di tali tipi di aiuti. Nel caso in specie, gli aiuti saranno concessi nell'ambito del PSR e possono essere considerati come concessi in conformità con quest'ultimo poiché, stando agli impegni assunti dalle autorità italiane al momento dell'esame della pratica, le spese escluse nell'ambito del

regime ma che non lo sono ancora nel PSR saranno escluse da quest'ultimo in occasione della sua prossima modifica ed ogni aiuto eventualmente concesso nell'ambito del PSR al di fuori della modulazione dei tassi menzionati nella presente decisione sarà inserito un regime *de minimis*.

- (56) Tenuto conto di tali considerazioni, le pertinenti disposizioni comuni applicabili alla parte II, capitolo 3, dei presenti Orientamenti, sono rispettate.
- (57) Per quanto riguarda le altre condizioni da rispettare, il punto 700 degli Orientamenti indica che gli aiuti dovrebbero essere concessi al fine di incentivare forme di cooperazione tra aziende attive nel settore agricolo, imprese della filiera alimentare e altri soggetti tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali, se la cooperazione è a vantaggio delle zone rurali. Le uniche disposizioni di questo punto che siano pertinenti sono quelle relative alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale. Tali disposizioni sono rispettate poiché le azioni finanziate si inseriscono nell'ambito del PSR della regione e contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi della politica di sviluppo rurale. Le altre disposizioni del punto 700 riguardano la cooperazione nelle zone rurali e non sono quindi pertinenti nel caso in specie. Le analoghe disposizioni relative al settore forestale (quelle dell'introduzione del punto 315 degli Orientamenti) tuttavia sono già state analizzate al considerando 38 e si ritiene che esse siano rispettate.
- (58) In virtù del punto 701 degli Orientamenti, la cooperazione deve far intervenire almeno due organismi e può comprendere, in particolare, gli approcci di cooperazione, la creazione di poli e di reti e la costituzione e la gestione di gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Questa condizione è soddisfatta poiché gli aiuti, per loro stessa natura, si riferiscono in particolare ad un approccio in materia di cooperazione specifica (cooperazione orizzontale e verticale fra gli operatori della filiera di approvvigionamento per la produzione di biomasse da utilizzare nella produzione di energia e nei processi industriali — cfr. considerando 10). La questione del numero di partecipanti è trattata invece al considerando 38.
- (59) Il punto 702 degli Orientamenti definisce le attività per le quali un aiuto può essere concesso nell'ambito della cooperazione e dichiarato compatibile con il mercato interno. La cooperazione orizzontale e verticale fra gli operatori della filiera di approvvigionamento nell'ambito della produzione sostenibile di biomasse utilizzate per la produzione di energia e nei processi industriali (cfr. considerando 10 e 52) figura fra queste attività e può quindi essere oggetto di un aiuto a titolo della cooperazione.
- (60) Il punto 703 degli Orientamenti non è pertinente nel caso in specie in quanto non è prevista la creazione di poli e di reti.
- (61) Il punto 704 degli Orientamenti non è pertinente in quanto il PSR non prevede la realizzazione di attività da parte di singoli operatori.
- (62) Il punto 705 degli Orientamenti non è pertinente nel caso in specie in quanto non sono previsti l'instaurazione e lo sviluppo di filiere corte.
- (63) In virtù del punto 706 degli Orientamenti, gli aiuti devono essere conformi alle pertinenti disposizioni del diritto in materia di concorrenza, in particolare agli

articoli 101 e 102 del trattato. Questa condizione è rispettata, alla luce del considerando 22.

- (64) In virtù del punto 707 degli Orientamenti, gli aiuti devono essere erogati per una durata non superiore a sette anni, tranne per le azioni ambientali collettive in casi debitamente giustificati. Questa condizione è soddisfatta alla luce del considerando 5.
- (65) Il punto 708 degli Orientamenti elenca i costi ammissibili nell'ambito della cooperazione. Le spese ammissibili nell'ambito del regime (cfr. considerando 13) corrispondono a quelle del punto 708, lettere a), b), c) ed e).
- (66) Le disposizioni del punto 709 degli Orientamenti non sono pertinenti nel caso in specie, poiché nessun aiuto agli investimenti sarà concesso per la cooperazione orizzontale e verticale fra gli operatori della filiera di approvvigionamento nell'ambito della produzione sostenibile di biomasse utilizzate per la produzione di energia e nei processi industriali.
- (67) In virtù del punto 710 degli Orientamenti, l'intensità di aiuto per i costi ammissibili di cui al punto 708, lettere a), b), c) ed e), non deve superare il 50%. Questa condizione è soddisfatta, alla luce del secondo trattino del considerando 16.
- (68) Infine, i punti 711 e 712 degli Orientamenti non sono pertinenti nel caso in specie, poiché nessun aiuto agli investimenti sarà concesso per la cooperazione orizzontale e verticale fra gli operatori della filiera di approvvigionamento nell'ambito della produzione sostenibile di biomasse utilizzate per la produzione di energia e nei processi industriali.
- (69) Tenuto conto di tali considerazioni, le pertinenti disposizioni dei punti da 700 a 712 degli Orientamenti sono soddisfatte.

3.3.2.2. Principi comuni di valutazione

Contributo a un obiettivo di interesse comune

- (70) Conformemente alle disposizioni del punto 43 degli Orientamenti, e alla luce della natura delle azioni previste nel settore forestale (cfr. considerando 10 b)), gli aiuti intendono promuovere l'utilizzo efficace e sostenibile delle risorse.
- (71) Conformemente al punto 44 degli Orientamenti, gli aiuti sono strettamente collegati alla PAC in quanto essi sono concessi nell'ambito del PSR della regione. La compatibilità con la PAC e l'organizzazione comune dei mercati non sono pertinenti nel caso in specie, poiché il regime riguarda il settore forestale.
- (72) Inoltre, come indicato al punto 46 degli Orientamenti, la Commissione ritiene che le misure attuate in forza e in conformità del regolamento (UE) n. 1305/2013 e delle relative modalità di esecuzione e atti delegati o come finanziamento nazionale integrativo nel quadro di un programma di sviluppo rurale (come nel caso in specie) siano di per sé compatibili con gli obiettivi dello sviluppo rurale e contribuiscano al loro raggiungimento.
- (73) Infine, le esigenze in materia di tutela ambientale d'applicazione saranno quelle del programma di sviluppo rurale approvato dalla Commissione

(cfr. considerando 12). Esse sono quindi conformi alla legislazione dell'Unione (punto 52 degli Orientamenti).

Necessità dell'intervento statale

- (74) In virtù del punto 55 degli Orientamenti, la Commissione ritiene che il mercato non consegua gli obiettivi previsti senza un intervento dello Stato con riguardo a misure di aiuto che soddisfino le condizioni specifiche di cui alla parte II degli Orientamenti. Poiché è stato dimostrato che le condizioni specifiche in questione sono rispettate (cfr. considerando 36 - 69), il criterio della necessità dell'intervento statale è soddisfatto.

Adeguatezza degli aiuti

- (75) Conformemente alle disposizioni del punto 57 degli Orientamenti, gli aiuti previsti nell'ambito del regime in oggetto costituiscono uno strumento di intervento adeguato in quanto soddisfano le condizioni specifiche previste nella parte II degli Orientamenti. Lo strumento previsto (sovvenzioni dirette) è adeguato anche a norma del punto 61 degli Orientamenti, poiché è previsto per il finanziamento della misura di sviluppo rurale di cui trattasi.

Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto

- (76) In virtù dei punti 70 e 71 degli Orientamenti, l'aiuto possiede l'effetto di incentivazione richiesto quando il beneficiario ha inoltrato domanda di aiuto alle autorità nazionali prima dell'inizio del lavoro relativo al progetto o all'attività di cui trattasi. La domanda deve contenere come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o dell'attività compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili. Tutte queste condizioni sono soddisfatte come indica il considerando 21.

Proporzionalità dell'aiuto

- (77) Il criterio di proporzionalità si ritiene previsto dal punto 84 degli Orientamenti è rispettato poiché le condizioni specifiche stabilite nella parte II dei presenti Orientamenti sono soddisfatte.
- (78) Inoltre, l'intensità massima e l'importo dell'aiuto saranno calcolati dall'autorità che concede l'aiuto al momento della concessione, sulla base di cifre intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere e i costi ammissibili devono esser accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate dei fatti, conformemente alle disposizioni del punto 85 degli Orientamenti. L'IVA sarà ammissibile soltanto se essa non è recuperabile conformemente alle disposizioni del punto 86 degli Orientamenti (cfr. considerando 24).
- (79) Infine, come mostra il considerando 25, gli aiuti sono cumulabili con altri aiuti entro i limiti stabiliti dai punti 99 - 102 e 104 degli Orientamenti (il punto 103 non è infatti pertinente nel caso in specie).
- (80) Alla luce di tali considerazioni, la Commissione conclude che il criterio di proporzionalità è soddisfatto.

Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e gli scambi

- (81) In virtù del punto 108 degli Orientamenti, perché l'aiuto sia considerato compatibile con il mercato interno, i suoi effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri devono essere limitati.
- (82) In virtù del punto 113 degli Orientamenti, nel caso in cui un aiuto rispetti le condizioni e non superi le intensità di aiuto massime pertinenti stabilite nelle sezioni applicabili della parte II dei presenti Orientamenti, l'effetto negativo sulla concorrenza e sugli scambi è limitato al minimo.
- (83) Poiché nel caso in specie gli aiuti previsti soddisfano le condizioni specifiche di cui alla parte II degli Orientamenti, il loro effetto sulla concorrenza e sugli scambi è limitato al minimo da questo punto di vista.

Trasparenza

- (84) Le autorità italiane si sono impegnate a pubblicare, conservare e mettere a disposizione le informazioni sul regime conformemente alle disposizioni dei punti 128 e 131 degli orientamenti (cfr. considerando 26). Il criterio della trasparenza è quindi rispettato.
- (85) Infine, la Commissione osserva che le imprese in difficoltà saranno escluse dal regime, come quelle che sono oggetto di un ordine di riscossione in seguito ad una decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno.

4. CONCLUSIONE

Tenuto conto dell'analisi che precede, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito al regime di aiuti in quanto esso è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

Qualora alcuni elementi della presente dovessero essere tutelati dal segreto professionale in virtù della Comunicazione della Commissione sul segreto professionale¹⁴ e non dovessero essere pubblicati, La preghiamo di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della presente. Se la Commissione non riceverà alcuna domanda motivata in tal senso entro i termini stabiliti, si riterrà che l'Italia accetta la pubblicazione del testo integrale della presente. Se l'Italia desidera che alcune informazioni siano tutelate dal segreto professionale, si prega di indicare di quali informazioni si tratta nonché di fornire una giustificazione per ogni informazione di cui si chiede la non divulgazione.


La Sua domanda va inviata elettronicamente mediante il sistema Public Key Infrastructure (PKI), a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE)

¹⁴ Comunicazione della Commissione C(2003)4582 del 1° dicembre 2003 relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato, GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6.

n. 794/2004¹⁵ della Commissione, al seguente indirizzo:
agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu.

Per la Commissione

Phil HOGAN
Membro della Commissione



¹⁵ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).